**Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.).**

**Chi è soggetto ad A.U.A.**Le disposizioni in materia di A.U.A. si applicano sia alle piccole e medie imprese, sia ad «impianti» non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), per i quali, in assenza di una definizione puntuale all’interno del Regolamento, sarà necessario riferirsi alle disposizioni contenute nel d.lgs. 152/06, nonché nelle norme relative agli atti autorizzativi sostituiti dall’AUA che conservano la loro efficacia ai fini applicativi ed interpretativi del decreto in esame.  
   
**Chi non può o non è tenuto a richiederla**  
  
In base agli Indirizzi regionali, sono esclusi dall’ambito di applicazione dell’ A.U.A.:  
·gli impianti soggetti ad AIA;  
·i progetti sottoposti a V.I.A. (art. 26 del D.gls n. 152/2006);  
·le procedure ordinarie per i rifiuti (art. 208 del D.lgs n. 152/2006);  
·gli impianti FER (D.lgs. 387/2003);  
·le attività soggette alla direttiva «nitrati» (direttiva «nitrati» 2011/721/UE);  
·gli impianti asserviti ad attività di bonifica/MISE;  
·gli impianti di depurazione acque reflue urbane, inclusi gli impianti tecnicamente connessi (ad es. sfioratori);

**A chi si presenta la domanda di A.U.A.**   
  
E’ previsto che la richiesta e il rilascio dell’A.U.A. siano presentati al [SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive)](http://fareimpresa.comune.milano.it/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=472&Itemid=369)dell’ Unione Montana dei Monti Azzurri.